

COME DIVENTARE UN VOLONTARIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

La Legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 art. 6 comma 4 dispone che le persone impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 16 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività di antincendio boschivo, sottoscritta da chi esercita la podestà dei genitori;
- idoneità certificata dal medico. Il certificato è rinnovato ogni tre anni per la fascia di età compresa tra i 16 e i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni. Con legge regionale 21/1999 il periodo di validità del certificato medico è passata a 4 anni;
- non avere riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi boschivi.

Pertanto chi possiede i sopra elencati requisiti può rivolgersi presso il proprio Comune di domicilio, il quale provvede ad iscrivere le persone rese così disponibili in un apposito elenco, trasmesso al competente Centro Operativo Provinciale e all'Ente delegato territorialmente competente entro il 30 giugno di ogni anno. In questo caso il volontario entrerà a fare parte di una **unità di intervento comunale**.

Vi è poi la possibilità, fermo restando il possesso dei requisiti sopra elencati, di entrare a fare parte di una **unità di intervento appartenente ad Organizzazione di volontariato** di cui alla l.r. 15/1992. Il rapporto tra le Organizzazioni di volontariato e il **servizio regionale di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi** è regolato dalla l.r. 6/1997 art. 10. In tale caso il cittadino può rivolgersi ad una delle numerose organizzazioni di volontariato sparse sul territorio regionale che operano nell'ambito dell'antincendio boschivo, i cui indirizzi sono consultabili presso l'**Ufficio del Volontariato della Regione Liguria** o sul sito web della Regione Liguria o presso il **Servizio Politiche dell'Entroterra della Regione Liguria**.

Il cittadino che entra a fare parte di una **unità di intervento** dovrà essere assicurato e opportunamente formato e addestrato sulla base dei **programmi formativi** della Regione Liguria approvati con il **Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (DGR 1402/2002)**.

Per fornire una conoscenza sufficientemente esaustiva delle caratteristiche territoriali ed ambientali in cui il volontario si troverà ad operare, delle tecniche di intervento, dei rischi e dei sistemi di protezione, sono stati predisposti programmi regionali che prevedono un primo livello formativo attraverso la realizzazione di **corsi base** che tutti i volontari devono frequentare e superare. A questi possono seguire, ma non sono obbligatori, i **corsi di specializzazione di primo soccorso, guida automezzi fuoristrada, e elicooperazione**. Per coloro che hanno già una esperienza nel mondo del volontariato antincendio boschivo vi sono poi i **corsi di secondo livello** a carattere maggiormente specialistico.

I corsi vengono organizzati a livello provinciale dalle **Amministrazioni Provinciali** territorialmente competenti alle quali occorre rivolgersi per le necessarie iscrizioni.

Per potere operare sul fronte di fiamma occorre poi che il volontario sia in possesso ed indossi i necessari **Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)** previsti dal citato Piano regionale antincendio boschivo. Tali Dispositivi devono garantire al volontario una operatività in massima sicurezza al fine di salvaguardare la salute e l'integrità fisica. Gli stessi devono quindi rispondere a standard qualitativi certificati dalle normative europee citate nel Piano regionale.

Il Piano regionale prevede che ogni volontario impegnato in operazioni di spegnimento sul fronte di fiamma indossi i seguenti D.P.I.

- Tuta ignifuga in terza categoria
- Casco con visiera
- Guanti
- Scarponi
- Respiratore antifumo
- Occhiali antifumo

Per maggiori dettagli ed informazioni sulla tipologia, l'impiego e la conservazione dei D.P.I. si rimanda alla lettura degli specifici capitoli del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La Regione Liguria può contribuire, limitatamente alle disponibilità di bilancio, alla dotazione di mezzi ed attrezzature necessarie per le unità di intervento attraverso il finanziamento degli Enti delegati (Comunità montane e Consorzio dei Comuni per la delega in agricoltura e foreste), nonché attraverso il contributo per le Organizzazioni di volontariato previsti dalla L.R. 6/1997.

Il volontario che ha completato l'iter sopra descritto può iniziare ad operare sul fuoco al fianco di volontari con più esperienza, coordinati dai Centri Operativi Provinciali e Regionale presso il Corpo Forestale dello Stato. Solo così il volontario potrà beneficiare della copertura assicurativa prevista dalla l.r. 6/1997.

Ulteriori informazioni potranno essere fornite dal Servizio Politiche dell'Entroterra della Regione Liguria, dal Corpo Forestale dello Stato, dai Comuni e dal Volontariato antincendio boschivo.

